

1^a TORNATA DEL 31 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO PISANELLI

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Seguito della discussione dello schema di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie della Venezia e di Mantova — Emendamento del deputato Brunetti all'articolo 6 — Il ministro di grazia e giustizia, ed il relatore Restelli lo combattono, sostenendo l'articolo — L'emendamento è respinto — Emendamento del deputato Cancellieri al 4°, rigettato dopo opposizioni del deputato Pasqualigo — Emendamento del deputato Pasqualigo al 9°, rigettato dopo osservazioni del guardasigilli — Tutti gli articoli sono approvati.*

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta straordinaria del 29 corrente, il quale è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni :

12,312. Il municipio di Ferrandina e di Montalto Uffugo ricorrono per ottenere l'attuazione delle ferrovie da Cosenza al Ionio e da Eboli a Taranto per la valle del Basento.

12,322. Biolchi Flaminio, da Casalmaggiore, accennati i servizi prestati dal 1848 al 1866 per la patria, invoca un qualche provvedimento che lo tolga dalla triste condizione in cui si trova.

12,323. La direzione del comizio agrario circondariale di Cremona fa istanza perchè nell'interesse dell'agricoltura si provveda che, colla legge sulla caccia, venga protetta la moltiplicazione degli uccelli insettivori.

ATTI DIVERSI.

BOVE. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. È già stato approvato.

BOVE. Faccio una dichiarazione...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

BOVE. Nel resoconto della tornata straordinaria antimeridiana del 29 spirante, in ordine alla discussione dell'articolo 2 della legge per lo svincolo dei feudi veneti e mantovani, si dice che io pronunciai *altre calorose parole* in mezzo alle tempeste ed ai crescenti rumori della Camera, senza indicarsi tali parole.

PRESIDENTE. Non è sul processo verbale.

BOVE. È, come ho detto, sul resoconto del giorno 29.

Il giornalismo ha raccolto queste parole, e le ha raccolte in vario senso ; talchè, a dissipare gli equivoci, pare che dovessi fare una dichiarazione per esplicare le cose che, per quanto possa ricordare, io dissi allora.

PRESIDENTE. Onorevole Bove, pare che ella si lamenti che i giornali non abbiano riferito esattamente le sue parole.

BOVE. Io lamento che non si sieno riportate nel resoconto, almeno nel concetto, le parole che io aveva pronunciate ; con esse feci formale ed energica protesta contro la resistenza che mi si oppone a potere replicare all'eccezione fatta alle cose che aveva prima discorse. E non solamente per questo, ma anche perchè nel mio emendamento aveva proposto delle cose nuove, perfettamente nuove, e per la prima volta, come erano quelle comprese nei due capoversi dell'emendamento ; cose su cui certamente mi si doveva consentire la parola.

PRESIDENTE. Ma ella ben sa che, avendo voluto parlare quando il presidente le negava la facoltà di svolgere la seconda volta la sua proposta, non ha potuto pronunziare che qualche parola alla sfuggita, che non poteva essere raccolta.

BOVE. Ad ogni modo quando le parole sono uscite dal labbro non si possono più richiamare. Debbono quindi essere nettamente riferite, salvo solo ad apprezzarne il valore.

PRESIDENTE. Ma quando le parole uscite dal labbro di un oratore provocano delle proteste e dei crescenti rumori, come ella ha ora rammentato, è naturale che non possano essere udite, e che perciò non si siano stampate. Invece delle sue parole, si è udito il frastuono che le copriva.

BOVE. Io tengo sempre a constatare che i due capo-

versi della mia proposta, sulla quale non mi si concesse mai di parlare, contenevano effettivamente cose intieramente nuove, e sulla cui definizione non si poteva deliberare senza udire le mie parole.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LO SCIoglimento DEI VINCOLI FEUDALI NELLE PROVIN-CIE VENETE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie venete e di Mantova.

Siamo rimasti all'articolo 6. Ne do lettura:

« Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

« Nei feudi di collazione sovrana le disposizioni del § 4, n° 1, della legge austriaca 17 dicembre 1862 si dichiarano applicabili alle pretese signorili ed alle pretese alla feudalità tanto dello Stato quanto dei vassalli o chiamati alla successione feudale.

« Nei feudi privati avranno luogo le disposizioni dello stesso § 4, n° 2, della detta legge 17 dicembre 1862. »

L'onorevole Brunetti propone che, all'articolo 6 aggiunto dalla Commissione, sia sostituito il seguente:

« Sono aboliti tutti i diritti e le azioni che lo Stato, i vassalli, e i subinfeudanti di qualunque grado avrebbero potuto prima della promulgazione della presente legge esercitare su beni d'origine feudale posseduti in buona fede dai terzi a titolo di libera proprietà.

« Restano di diritto perente le azioni già avanzate dinanzi ai tribunali. »

Domando se la proposta del deputato Brunetti è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare.

BRUNETTI. Signori, l'altro ieri, a proposito dell'articolo 1, io mi trovava non so come nelle idee del Ministero; oggi sono obbligato a combatterlo, se esso insiste nella redazione della legge quale ce l'ha presentata. Se non che posso dichiarare che oggi, come ieri, rimango indipendente e tranquillo nella mia coscienza, perchè quando si tratta di questioni sociali od amministrative, non piego a veruna ragione di partito.

Ciò premesso entro nella questione. In quella immensa distesa di feudi del Lombardo-Veneto procreata in parte dai patriarchi d'Aquileia, in parte dalla repubblica, in parte dall'impero, mostruosa cospirazione della libertà aristocratica e del dispotismo per tener lungamente soggetti a vessazioni feudali popoli liberi e laboriosi, in quelle vicende feudali si avverò un doppio opposto fenomeno. Imperocchè da un lato i feudatari oltrepotenti di onori, di fortune e di ricchezze

usavano ogni modo per ingrandire di territorio; d'altro lato i feudatari stessi spesse volte diminuivano questi territori con vendite surrette, con alienazioni coperte, quando essi si sentivano mancare la linea dei chiamati, o quando per qualunque cagione temevano prossima la devoluzione dei loro beni a pro dello Stato.

Per questo doppio fenomeno leggi severissime furono emanate dalla repubblica sia per garantire i terzi dalle invasioni feudali, sia per garantire lo Stato dalle frodolenti distrazioni possibili che i feudatari potessero fare con alienazioni e con vendite coperte.

Questa condizione di cose trovò la legge austriaca del 17 dicembre 1862. Ma debbo qui avvertire che prima ancora e per lungo tempo prima della promulgazione di quella legge, esistevano per quei feudi due condizioni generali di diritto: la presunzione di feudalità di tutti i beni nei quali fosse esercitata una qualunque giurisdizione feudale, presunzione di feudalità che noi vediamo comune ad altri Stati, e voi ricorderete, per esempio, la famosa carta di Flagnat, con cui erano riputati feudi tutti i beni immobili in generale. *Il n'y a pas de terres sans seigneur*, era il motto francese; questa era la prima condizione giuridica. La seconda condizione giuridica era la imprescrittibilità dei beni feudali. Nè crediate che queste due condizioni che io rafferma, le rafferma da me pei miei studi sopra questa legge e sopra la storia dei feudi nel Veneto; è la Commissione nostra che le rafferma a pagina 11 della relazione; talchè io accenno una proposizione la quale possiamo tenere per autentica dietro gli accurati studi che la nostra Commissione ha esauriti intorno ai fatti che riguardano la legge.

Premesso ciò, da queste condizioni di fatti e di principii nasceva naturalmente la questione: ma i terzi, i quali hanno per lungo tempo posseduto dei beni che facevano dapprima parte del corpo feudale, che hanno costituito di poi la loro fortuna, sulla quale hanno misurato i loro bisogni, possono essi essere molestati dai vassalli? Sciolto, cioè, il vincolo feudale tra lo Stato ed i vassalli, hanno ancora i vassalli l'azione contro i terzi possessori?

Ecco la questione nuda e semplice che oggi ci sta innanzi e che divide il Ministero dalla Commissione. Il paragrafo 4 della legge 17 dicembre 1862 suona in queste parole:

« Per togliere più che sia possibile riguardo ai beni immobili nel regno lombardo-veneto il pericolo derivante alla sicurezza del possesso dal vincolo feudale avranno luogo le seguenti disposizioni:

« 1° Incominciando dal momento della pubblicazione della presente legge, non potranno più farsi valere ulteriormente rispetto ai feudi di collazione sovrana quelle pretese signorili le quali considerare si dovrebbero prescritte, se fossero loro applicabili le leggi civili generali, nè le pretese alla feudalità di enti, i quali si

trovano come libera proprietà nelle mani di terzi possessori di buona fede in forza di un titolo giuridico oneroso.

« 2° Le pretese di persone private fondate nel diritto feudale sopra enti di questa ultima specie restano bensì integre, ma dovranno essere esercitate con petizione entro tre anni dal momento della pubblicazione della presente legge, sotto pena altrimenti di perenzione. »

Prima che io segua nell'esame di questo paragrafo la Commissione, la quale vi si è tanto addentrata, mi permetto alcune considerazioni generali.

Per quanto io abbia meditato su questa legge, dal primo all'ultimo paragrafo, non trovo che sieno mai tenuti di mira i rapporti tra i vassalli e i diversi possessori. La legge ha di mira i rapporti tra i vassalli e lo Stato, non che i rapporti dei membri delle famiglie dei vassalli fra di loro; passa di poi a considerare il modo di riscatto, i modi di esecuzione, la Commissione d'allodializzazione, ma nel concetto generale della legge non trovo che il legislatore abbia nè punto nè poco avuto di mira i rapporti tra i vassalli ed i terzi, e credo che questo anzichè dirlo un silenzio colpevole, sia stato un silenzio previdente.

La legge non aveva bisogno di nuove disposizioni per istabilire i rapporti tra i vassalli ed i terzi possessori i quali erano già stabiliti da leggi precedenti e dall'universalità del diritto feudale.

L'onorevole Commissione ha creduto vedere in questo paragrafo 4 un'eccezione; ha creduto di vedere che la legge guardasse precisamente i rapporti dei vassalli e terzi possessori, per guarentire a questi terzi possessori il loro diritto.

Ma, o signori, la legge del 17 dicembre 1862 è fatta forse per le sole provincie lombardo-venete?

Ma certo che no; la legge è fatta per tutte le provincie dell'impero. Ora io domando: quale logica avrebbe avuto il legislatore, se avesse considerato i rapporti fra i vassalli e i diversi possessori solo pei feudi lombardo-veneti, lasciando da parte i feudi della Croazia, dell'Ungheria, dell'Illiria, della Dalmazia e di tutte le altre parti dell'impero?

Forsechè quelle questioni che sorgono nel Lombardo-Veneto non sono sorte negli altri Stati? Forsechè negli altri Stati, dove vi sono feudi, non vi sono egualmente dei lunghi possessi, della buona fede, delle usurpazioni e tutte quelle condizioni giuridiche, le quali noi vediamo affermate nel Lombardo-Veneto?

L'onorevole Pasqualigo, membro della Commissione, mi accenna col capo di no, ma finchè non me lo dimostra, non me ne fo capace.

Quando vi sono dei feudi, naturalmente questi nel corso dei secoli vengono smembrati: una porzione di questi beni pervengono in mano dei terzi, epperò i terzi lavorano, sudano, coltivano e ritengono questi beni come libera proprietà, in buona fede; qualche

volta vi concorre anche la mala fede, ma buona fede o mala fede sta sempre che, quando vi sono vincoli feudali, è impossibile pretermettere i rapporti fra i vassalli ed i terzi possessori, e, se la legge austriaca avesse voluto contemplare i rapporti fra i vassalli ed i terzi possessori, non si sarebbe circoscritta nel paragrafo 4 a parlare dei soli feudi del Lombardo-Veneto, ma avrebbe parlato di tutte le provincie dell'impero.

Un'altra considerazione a me pare chiara.

È impossibile che questo paragrafo possa applicarsi al rapporto tra i vassalli ed i terzi possessori.

Ammesso il principio della imprescrittibilità dei beni feudali, il principio d'imprescrittibilità riconosciuto a pagina 11, come ho detto, dalla Commissione, ma è possibile mai che vi fosse, non dico una legge austriaca, ma la legge più barbara del mondo che dichiarasse prescritti i diritti che dianzi erano imprescrittibili?

Io comprenderei benissimo che una legge nuova dichiarasse prescrittibile ciò che prima era imprescrittibile, in quanto che dal momento della promulgazione di questa nuova legge comincia a decorrere quella prescrizione che prima non era decorsa; ma che una legge nuova dichiarasse già prescritto alla promulgazione della legge, ciò che prima della promulgazione era imprescrittibile; che dichiarasse in altri termini che la legge avesse dovuto cominciare da quel tempo in cui per la legge antecedente era imprescrittibile, significa nel tempo stesso un diritto di prescrittibilità ed uno d'imprescrittibilità, il che è assurdo, il che suona contraddizione, il che ripugna al buon senso; ed io non ho visto mai disposizioni simili, neppure tra i popoli dominati da feroce dispotismo.

Pertanto la Commissione ha voluto troppo addentrarsi nella esegesi di questo articolo, ed io, mio malgrado, sono obbligato a seguirla. La Commissione dice: ma non vedete che le parole di questo paragrafo quarto sono così generali, che riguardano la sicurezza del possesso, sia nei rapporti tra lo Stato e i vassalli, sia nei rapporti tra i vassalli ed i diversi possessori? Per togliere più che sia possibile riguardo ai beni immobili del Lombardo-Veneto il pericolo derivante dal peso dei vincoli feudali avranno vigore le seguenti disposizioni. Ma noi non possiamo interpretare il paragrafo quarto prescindendo affatto dai paragrafi precedenti. Se nei precedenti paragrafi non d'altro si è parlato senonchè dello scioglimento del nesso feudale tra lo Stato, ovvero tra i signori ed i vassalli; se nel paragrafo terzo si è parlato solo dei rapporti delle famiglie dei vassalli tra di loro; ma come possiamo noi interpretare che in questo *considerando* s'intenda parlare della sicurezza del possesso dei terzi possessori rispetto ai vassalli? Questo non sarebbe interpretare questo paragrafo, ma sarebbe scinderlo affatto dagli altri. Le considerazioni preliminari dunque di questo paragrafo non militano punto in favore della

Commissione. La Commissione dice inoltre: nel primo comma di questo paragrafo non si parla punto di Stato, si parla di signore, di pretese signorie, dunque in questo comma viene compreso anche la pretesa dei vassalli. Ma io domando alla Commissione: dove ha letto nei precedenti paragrafi che si parli di Stato? Neppure una parola.

In tutta questa legge, in tutta la sua economia non si parla se non che di signori e di pretese signorili. Dunque se la legge non ha parlato di Stato nei paragrafi precedenti, non vi era ragione che ne parlasse nel paragrafo 4. Anzi, dico di più che nei paragrafi precedenti, ed anche in qualcheduno dei susseguenti, sempre la parola *signore* sta messa in antitesi di *vassallo*. Io, per esempio, trovo queste parole nel paragrafo 1: « il diritto spettante al signore del feudo dev'essere riscattato verso un indennizzo da prestarsi dal vassallo; » nel paragrafo 2 trovo: « lo scioglimento del vincolo feudale tra i signori dei feudi ed i vassalli, ecc. » La parola *signore*, in tutto il tenore di questa legge, sta messa in contrapposto di *vassallo*.

Ora, se questo è il linguaggio tecnico adoperato da questa legge, di mettere sempre la parola *signore* in contrapposto di *vassallo*, in che maniera questa parola *signore* potrebbe confondersi colla parola *vassallo*? In che maniera le pretese signorili potrebbero essere interpretate per le pretese dei vassalli contro i diversi possessori?

Aggiungo ancora un'altra riflessione storica.

Per chiunque abbia delibato le esposizioni storiche dei feudi del Montesquieu, dell'Hervé, del Desmoulins, detto un tempo l'oracolo della giurisprudenza feudale, vedrà che la parola *signore* per lo più esprimeva lo Stato, esprimeva sempre il diritto di sovranità in contrapposto dell'investito, e come origine dell'investitura. Anzi, nel medio evo lo Stato era considerato nel signore, mentre poi, nel decadimento dei feudi, il signore è stato considerato nello Stato; perocchè, rallentati di poi i rapporti individuali feudali, ed elevati invece i rapporti politici, era naturale che il signore fosse assorbito dallo Stato, come dapprima lo Stato era assorbito dal signore.

Se adunque nel paragrafo 4 si adopera una locuzione che l'onorevole nostra Commissione chiama *impersonale*, se si parla di *signori* e di *pretese signorili*, egli non è dubbio che qui si parla nel vero senso tecnico della giurisprudenza feudale, cioè dei *signori* in antitesi dei *vassalli*; epperò per *pretese signorili* non possono qui intendersi le pretese dei vassalli contro i terzi possessori dei fondi feudali.

Ma la Commissione va ancora più innanzi, va alla creazione di questa legge, e dice: ma qual dubbio vi è che quest'articolo sia applicabile anche ai vassalli, se lo ha detto la Camera dei signori di Vienna, od almeno lo ha detto la Commissione della Camera dei signori.

E cita a questo proposito alcune parole che la Commissione della Camera dei signori di Vienna, diceva:

« Per ovviare agl'inconvenienti che derivano dalla imprescrittibilità dei diritti signorili, essa (la Commissione) si permise di fare la proposta che, incominciando dal momento della promulgazione della presente legge, l'amministrazione dello Stato rinunci a tutte le pretese che possono basarsi sulla imprescrittibilità dei diritti signorili... »

E finquì il linguaggio sarebbe perfettamente contrario al modo in cui l'intende la Commissione.

RESTELLI, *relatore*. Legga anche il resto.

BRUNETTI. Verrò anche all'altro inciso. Perchè, se si parla qui di rinuncia dello Stato a proposito dei diritti signorili, la Commissione della Camera dei signori di Vienna formulava benissimo il comma 2 del paragrafo 4, e di conseguenza la Camera dei signori, nell'accettare quel paragrafo 4, intendeva per *diritti signorili* i *diritti dello Stato*.

Ecco che cosa dice l'altro comma:

« ... anzi fece la proposta che tutti i possessori di buona fede di beni feudali, che entrano al possesso di questi beni, come allodiali, o i cui autori li acquistano a titolo oneroso, non debbano più essere turbati in questo loro possesso. »

Questo inciso, se fosse spiccato, avrebbe naturalmente un senso diverso, ma se esso non è se non una continuazione del periodo precedente, possiamo noi interpretarlo in un senso affatto diverso da quello segnato nel precedente?

RESTELLI, *relatore*. Domando la parola.

BRUNETTI. Dunque la Commissione della Camera dei signori di Vienna non ha mai dato alle parole del comma 2 del paragrafo 4 quella interpretazione che ci vorrebbe regalare in oggi la nostra Commissione.

Ma poniamo pure che la Commissione della Camera dei signori di Vienna avesse interpretato secondo dice la nostra Commissione, poniamo che avesse abbracciato i rapporti tra i vassalli ed i terzi possessori, io domando: a che cosa verrebbe la Commissione della Camera dei signori di Vienna quando la Commissione della Camera dei deputati di Vienna dice perfettamente il contrario?

La nostra Commissione ha dovuto riconoscere che la Commissione della Camera dei deputati di Vienna ha dato un senso al comma secondo del paragrafo quarto perfettamente opposto a quello che da lei venne gli attribuito.

Quanto al fatto vi sarebbe una contraddizione tra il senso dato dalla Commissione della Camera dei signori e il senso apposto dalla Commissione della Camera dei deputati.

Io domando se noi, in buona coscienza, possiamo entrare in questa via, se possiamo interpretare a questo modo, e se la Camera dei deputati d'Italia do-

vrebbe mettersi in controsenso all'idea emessa dalla Camera dei deputati di Vienna.

Vedete quanto questa posizione potrebbe poi essere pericolosa, perchè, io dico, potrà benissimo avvenire che il Parlamento austriaco abbia occasione di applicare questo paragrafo 4, che riflette il Veneto o qualche altra provincia; possono avvenire mille combinazioni; possono avvenire dei casi, come abbiamo avuto noi per la nostra legge di affrancamento delle decime, che prima era circoscritta alta terra d'Otranto, e che poi venne estesa alle provincie napoletane e da ultimo alle siciliane. Potrebbe benissimo il Parlamento di Vienna estendere il paragrafo 4, che contempla solo il Veneto, ad altre provincie dell'impero.

E se il Parlamento di Vienna desse una interpretazione affatto contraria alla nostra, quale autorità morale avrebbe la nostra interpretazione contraria alla interpretazione di quegli uomini, i quali elaborarono e compilarono la legge?

RESTELLI, relatore. È impossibile.

BRUNETTI. Sarà impossibile, ma per me è possibilissimo.

Ma, lasciando da parte questa ragione peculiare di interpretazione, io ritorno all'argomento della imprescrittibilità.

È umanamente impossibile che una legge qualunque elevi questo principio, questa massima di potere con una legge nuova dichiarare prescritto quello che per lo innanzi era imprescrittibile. Se si potesse credere che il Parlamento di Vienna avesse smesso perfino il buon senso, se non la filosofia della giurisprudenza, io potrei comprendere che questo concetto fosse stato nella mente di quei legislatori. Naturalmente, giunta a questo punto la questione, mi domanderete: ma i terzi possessori rimangono o non rimangono padroni della proprietà che possiedono in buona fede e a titolo di proprietà? In questo sono perfettamente con voi. Io mi allontano dal suo metodo, mi allontano dal suo procedimento, perchè noi mettiamo il piede in uno spinaio, noi mettiamo il piede in un punto d'onde non sapremo in appresso come fare a levarlo; ma accetto di buon grado l'idea, accetto lo scopo. A me par giusto che i vassalli non debbano avere nessuna azione contro coloro i quali possiedono dei beni feudali in buona fede ed a titolo di proprietà.

E perchè? Domanderete.

Svincoliamoci un momento, o signori, da questo diritto storico che spesso è pesante sulla nostra testa.

Quando un'idea informatrice di una civiltà muore, con essa muoiono tutti i rapporti giuridici che la circondano. Allora sorge un'idea novella circondata da nuovi rapporti, e che deve esplicarsi in forme nuove. In tutte le rivoluzioni sociali la legge nuova, espressione di nuovi bisogni, di nuovi fatti, di nuove combinazioni, di nuovi rapporti, espressione, direi, di un'epoca nuova, la legge ha diritto di abolire quei diritti che

avevano base sul vecchio principio già morto. Ha diritto di abolirli malgrado che essi sieno acquisiti, perfezionati, e noi in tutte le rivoluzioni sociali, in quanto al feudalismo, abbiamo veduto questo costantemente: che le leggi hanno aboliti i diritti giurisdizionali, hanno aboliti i diritti signorili, infine tutti i diritti abusivi, quantunque questi diritti non solo fossero acquisiti, ma fossero fondati su leggi precedenti, su decreti, su contratti, su giudicati.

Però in tanta demolizione rimane in fondo la materia di questi diritti, la quale viene trasformata, e subisce una nuova fase in virtù delle nuove idee, dei nuovi rapporti; essa si modifica quasi al nuovo calore delle grandi idee informatrici della civiltà.

Nella famosa notte del 4 agosto 1789, l'Assemblea abolì i diritti feudali; queste sono le sue parole: « I diritti e le obbligazioni tanto feudali quanto censuali, che si riferiscono alla manomorta reale e personale, e quelli che li rappresentano, sono aboliti senza indennità; tutti gli altri sono dichiarati riscattabili. » Questa è la famosa legge che ha generato il diritto moderno.

Ma potrebbe sorgere questo dubbio: perchè abolendo la feudalità debbono poi rimanere in mano dei feudatari i beni che già possedevano? La legge abolisce le corporazioni religiose, ma vi ha questa differenza: quando abolisce delle corporazioni viete, antiquate, i beni non restano alle corporazioni, ma rientrano nel patrimonio dello Stato; quando invece abolisce i feudi ed il feudalismo, i beni rimangono nelle mani dei feudatari.

Bisogna trovare una ragione che spieghi questo fatto storico e ad un tempo giuridico. Io, signori, non lo voglio spiegare da me; non mi sento tanta autorità di nome e di scienza da poter elevare dei principii nuovi, dei principii spiegativi di questo grande fatto sociale: ve lo spiegherà Merlin, uno dei più grandi uomini del suo tempo, e che tanto contribuì alla rivoluzione sociale del 1789. Merlin, relatore del comitato della feudalità innanzi all'Assemblea costituente, diceva queste parole:

« Senza dubbio, distruggendo il regime feudale, voi non avete inteso di spogliare della loro possessione i proprietari legittimi dei feudi, ma voi avete cambiato la natura di questi beni; sciolti ora dalle leggi feudali quei beni sono rimasti soggetti alle leggi della proprietà fondiaria; in una parola, cessando di essere feudi sono divenuti dei veri allodii. »

La ragione dunque sta in questo, quale l'ha detta Merlin, la proprietà è trasformata, abolito il vincolo feudale, questa gran macchina che pesava sul capo della società, i feudatari rimangono, in virtù di un diritto, di un titolo nuovo, proprietari dei beni che hanno in possesso: distrutto il feudatario resta l'uomo, il cittadino; egli si trova in possesso di quei beni, egli vi ha spiegata la sua attività, vi ha lavorato sopra, ha

commisurato su questa estensione di beni i suoi bisogni, egli ha impropriati questi beni collo esplicitamento della sua libertà, i beni dunque sono suoi.

Ma non vi accorgete, signori, che dicendo questo, le condizioni del feudatario e del terzo possessore sono pari, sono due linee parallele?

Quando è caduta la macchina del feudalismo, quando i feudatari non hanno ragione di contendere in nome della feudalità, se ai feudatari si lasciano i beni in nome del lungo possesso, di libertà, lavoro, attività, buona fede, questi stessi titoli militano in favore del terzo possessore, il feudatario e il terzo possessore camminano di conserva.

Forse perciò dobbiamo dire ai terzi possessori, a quelli anche che per avventura avrebbero usurpato i fondi di mala fede, o che di mala fede ritenessero in qualunque modo acquistati, sono vostri? No! Perché quello che è ritenuto in mala fede dal terzo possessore materialmente si trova fuori del possesso del feudatario; ma lo possiede moralmente come la cosa rubata si trova materialmente nelle mani del ladro, mentre il legittimo padrone ne conserva ancora dopo il furto il possesso morale.

Ma per ciò che egli ha abbandonato o per negligenza o per sua libera volontà, per ciò che i terzi posseggono in buona fede o a titolo di libera proprietà, noi non possiamo sconvenire, o almeno a me sembra evidente quello che diceva Merlin, che come la trasformazione è venuta nel feudatario, e vi è rimasto l'uomo, così nel terzo possessore rimane l'uomo, che in lui esisteva; l'uno e l'altro posseggono in virtù del novello principio sociale, l'uno non ha più titoli che l'altro, nè l'altro ha più titoli che l'uno, sono nelle medesime condizioni, dunque noi dobbiamo in entrambi rispettare il possessore.

Però io discostandomi dal cammino lungo e difficile che fa la Commissione inerpicandosi, quasi direi, sulle parole della legge e sulle parole della Commissione della Camera dei signori, io invece entrando nei principii fondamentali delle rivoluzioni sociali, trovo che il terzo possessore ha bisogno del possesso della buona fede, ma egli non possiede in virtù di quel principio ordinario di prescrizione che s'invoca come un rapporto fra due individui dei quali uno sia stato spogliato della sua proprietà.

Il mio emendamento adunque è nudo, è schietto, non ha rapporto veruno colle leggi anteriori, non ha rapporto senonchè alle idee che mi sembrano le più razionali, non ha rapporto che a quei principii i quali ci sono stati confermati da uomini autorevolissimi; forse la Commissione li troverà troppo radicali, inquantochè io ho inc'uso in quel mio emendamento anche i feudi privati, ma se mi permette la Commissione, io non so farmi capace, non giungo a comprendere perchè il feudo privato debba costituire un ente eccezionale. Il feudo privato si distingue dal feudo di collazione so-

vana in quanto il signore non è lo Stato, ma non cessa perciò il principio della signoria.

Se il feudalismo è abolito, è forse abolito perchè era un'emanazione dello Stato? È abolito perchè era un diritto di sovranità speciale; o che questo diritto si esercitasse dallo Stato, o che questo diritto si esercitasse da un vescovo, da un patriarca, o da un individuo qualunque, io non vedo ragione perchè, aboliti i vincoli del feudalismo, per l'uno non abbiano da abolirsi per l'altro, io non vedo ragione perchè i rapporti tra i vassalli ed i terzi possessori non debbano essere i medesimi tanto nei feudi di collazione sovrana, quanto nei feudi privati. E tanto più mi conforto in questa mia opinione inquantochè nella relazione fatta dall'onorevole Tecchio, ministro di giustizia, trovo una pagina intiera nella quale si sforza di dimostrare che debbansi pareggiare i feudi privati e i feudi di collazione sovrana per taluni effetti di legge che in quella pagina trovo dichiarati.

Confortato adunque dall'autorità della scienza, confortato anche in quest'ultima questione dall'autorità del Ministero, io raccomando il mio emendamento.

Nel fondo voglio il medesimo che vuole la Commissione, ma il cammino che ci segna la Commissione è pericoloso, noi costituiremmo dei precedenti i quali un altro giorno potrebbero essere invocati a danno della proprietà. Ed io non sono di quella scuola che per volere i fini non bada ai mezzi.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Signori, nell'espone le ragioni che sostengono la proposta ministeriale, io mi terrò nei più stretti limiti della questione, rispondendo ad un tempo alla Commissione ed al deputato Brunetti, il quale nella prima parte del suo discorso è venuto, senza accorgersi o non volente, ad appoggiare il progetto del Ministero medesimo in quanto riguarda l'interpretazione della legge del 1862. Però mi occorre dichiarare che io non potrei accettare alcuni dei suoi argomenti che ha creduto far valere su questo punto, e respingo recisamente il suo emendamento, quale novella proposta sull'articolo della Commissione.

Di che si tratta o signori? Si tratta di vedere se siasi provveduto o in qual modo si possa o si debba provvedere alla posizione giuridica dei terzi possessori, rispetto ai feudatari, od ai chiamati nella successione feudale. Non mi pare che sia altra la questione che si agita.

Indubitatamente il legislatore austriaco cercò di provvedere colla legge del 17 dicembre 1862 allo svincolo dei feudi nel Veneto e nel Mantovano, e ne formolò il principio nei due numeri del paragrafo 4 di cui ha dato lettura l'onorevole Brunetti. In qual senso bisogna interpretarlo? Le opinioni si sono divise in due opposti campi, ed è naturale che ciò avvenisse secondo che gli interessi sono opposti tra loro.

I feudatari sostengono che nel primo numero del

paragrafo 4 di quella legge il legislatore austriaco non avesse altrimenti contemplato se non le pretese signorili, ossia le pretese dello Stato rispetto ai feudi di collazione sovrana, escludendo le pretese di persone private fondate nel diritto feudale, e ritengono che di queste ultime siasi tenuto parola nel numero 2. In guisa che allo Stato, fino dal giorno 17 dicembre 1862, fu interdetto di fare ulteriormente valere le sue pretese. Invece che le pretese dei feudatari, che sarebbero contemplate nel numero 2 di quell'articolo, rimasero integre e intatte, a condizione però di doverle esercitare nel termine di tre anni. Questa è l'opinione dei feudatari.

Per contrario, i terzi possessori, ossia coloro che sostengono l'opinione favorevole a costoro, affermano che le persone private che avevano delle pretese sul diritto feudale fossero contemplate anche nel primo numero dell'articolo 4, ossia che non vi fosse alcuna distinzione tra queste e quelle signorili, in guisa che nel secondo numero si parlasse solamente dei feudi privati.

In conseguenza, come vede la Camera, gravissima è la portata di questa distinzione, poichè nel primo caso fin dal giorno 17 dicembre 1862 i feudatari non avrebbero avuto più alcun diritto a far valere le loro pretese, ed i possessori sarebbero rimasti sicuri e tranquilli nel loro possesso; invece che nell'altro caso i possessori non avrebbero avuta questa tranquillità e questa sicurezza se non dopo decorsi tre anni, termine concesso ai feudatari per poter esercitare le loro azioni, e far valere i loro diritti. Mi pare avere così chiarito abbastanza il punto della questione.

Ora, vediamo quale delle due opinioni è quella che deve prevalere, qual è l'intelligenza che bisogna dare tanto al numero 1 quanto al numero 2 del cennato articolo. In quanto a me dichiaro francamente che, sia che si guardi la lettera della legge, sia che si guardi lo spirito di essa, sia che si guardi la discussione avvenuta nella Camera dei signori ed in quella dei deputati, non è possibile consentire altra interpretazione se non quella la quale è sostenuta da coloro i quali ammettono una distinzione fra diritti feudali che potevano per avventura appartenere allo Stato, e quelli che potevano esercitarsi da feudatari o chiamati nella successione feudale, ritenendo che dei primi erasi parlato nel primo numero, e dei secondi nel numero secondo di quel paragrafo quarto.

Mi basteranno poche parole per dimostrare come la lettera della legge non è possibile interpretarla diversamente.

Diffatti, o signori, quando la Commissione ha voluto dare un'altra interpretazione a quest'articolo, che cosa ha fatto? Le parole le quali erano nel n° 2 del detto paragrafo 4, le ha trasportate nel n° 1, e là dove dice le *pretese signorili*, ci ha aggiunto: *anche le pretese delle persone private*, ecc., parole che sono precisa-

mente nel numero 2. Ora, quando voi lasciate queste parole nel numero in cui le ha poste la legge, non potete altrimenti applicare a queste medesime parole se non il concetto che sta nella legge stessa, e non potete disgiungere da esse il termine di tre anni concesso all'esercizio de' diritti feudali ivi contemplati.

E giova pur notare che la Commissione trasportando le cennate espressioni dal numero 2 al numero 1, è stata costretta di formolare un nuovo concetto per non annullare il numero 2, ed è venuta a sostituire alle parole tolte queste altre: *nei feudi privati*, ecc., annullando così la disposizione esistente, e circoscrivendola a' soli feudi d'indole privata.

Adunque su questo punto parmi che non ci possa essere alcun dissenso, poichè, ove si legga materialmente l'articolo 4, non è possibile intenderlo altrimenti che nel senso in cui l'ha inteso il progetto ministeriale. Ma, dice la Commissione, la lettera della legge è in totale opposizione collo spirito che doveva informarla, e lo spirito deve sempre vincerla sulla lettera. Convengo anch'io che lo spirito d'una legge possa e debba talvolta preferirsi, nell'interpretazione di una disposizione legislativa, alla forma materiale; ma vediamo se questa pretesa contraddizione realmente esista.

La Commissione ritiene che il legislatore austriaco erasi preoccupato specialmente della sicurezza della proprietà fondiaria nel regno lombardo-veneto a cagione dei pericoli derivanti dal vincolo feudale:

Che espressamente nell'esordio del paragrafo 4 aveva detto che, appunto per ovviare a tali pericoli, intendeva provvedere con quelle disposizioni:

Che, interpretandole altrimenti dal modo come le interpretava la Commissione, non solo non sarebbesi data alcuna sicurezza alla proprietà fondiaria, ma raggiungevasi uno scopo perfettamente opposto, ossia quello di suscitare, come le aveva suscitate, innumerevoli liti.

Domando innanzitutto alla Commissione se gli è vero che lo scopo principale del legislatore austriaco era stato quello di assicurare i terzi possessori nei loro possessi. La Commissione non potrebbe anche dirci se non c'era un altro scopo, vale a dire lo scopo fiscale? Lo scopo d'utilizzare la rinunzia che lo Stato faceva del suo dominio diretto, mediante un determinato compenso a suo favore? E questo vantaggio, che le finanze austriache volevano raggiungere con quella legge, certamente non sarebbe fallito.

Ma vediamo un poco se lo scopo principale, di cui parla la Commissione, lo volesse ottenere immediatamente il legislatore austriaco.

Se lo avesse voluto raggiungere immediatamente si sarebbe espresso diversamente nell'esordio dell'articolo medesimo.

Il legislatore austriaco disse che egli intendeva togliere il pericolo derivante alla sicurezza del possesso

dal vincolo feudale *per quanto era possibile*, ed il dire *per quanto è possibile*, significa che credeva che immediatamente non poteva raggiungersi, perchè, se sua intenzione fosse stata di ovviare immediatamente al sopraddetto pericolo, io non comprenderei perchè avesse dovuto usare l'espressione *per quanto è possibile*.

E mi si permetta di aggiungere ancora che non è possibile immaginare che lo Stato, rinunziando al proprio diritto, si riservasse un compenso, e non ne concedeva alcuno ai pretendenti privati, obbligandoli ad un tempo a rinunziare a' loro; ma nol fece appunto perchè li rimaneva integri, a condizione soltanto di esercitarli nel termine di tre anni.

Io lo dichiaro francamente: sono dolente del modo con cui quest'articolo trovasi formulato nella legge austriaca; io avrei voluto che quest'articolo fosse stato espresso in guisa che fu dalla Commissione compilato; ma non si può dire che veramente siasi andato contro lo scopo che il legislatore voleva raggiungere.

Qual era l'idea del legislatore austriaco? Qual era la preoccupazione di tutti? L'incertezza del possesso nei possessori di buona fede, sui quali (mi perdoni la Camera che io usi un'espressione ormai troppo comune), sui quali pendeva la spada di Damocle, incertezza che sarebbe durata, senza quella legge, Dio sa quanto altro tempo, poichè è universalmente ritenuto che nel Veneto l'azione rivendicatoria dei feudatari era imprescrittibile.

Ora, provvide o no il legislatore a questo fatto? Vi provvide naturalmente, perchè dopo tre anni fu chiuso l'adito a qualunque feudatario di intentare alcuna azione, e da quell'epoca la sicurezza nei terzi possessori era stabilita incontrastabilmente; ma la Commissione ha detto: sapete che cosa è accaduto? È accaduto che quella tale spada che era nascosta si è mostrata tutta ad un tratto affilata e tagliente; è accaduto che, se prima non c'erano giudizi, ora, nel termine di questi tre anni, tutti i feudatari hanno creduto di sperimentare i loro diritti, ed hanno dato luogo a una quantità di giudizi che la Commissione fa quasi arrivare a 500 e che colpiscono 10,000 persone. Ma, è egli poi vero che tutti questi giudizi sieno la conseguenza indeclinabile della pubblicazione del paragrafo 4 della legge austriaca?

Crede poi la Commissione che tutti, propriamente tutti quei feudatari che avevano diritti a sperimentare, li abbiano in quei tre anni sperimentati? Crede ella la Commissione che tutti i terzi possessori di beni feudali sieno stati chiamati in giudizio in questo periodo di tempo? Ora, se questo non si può affermare in modo categorico ed assoluto, indubitatamente uno scopo si sarebbe raggiunto, perchè tutti questi feudatari, i quali nei tre anni non abbiano esercitata quell'azione, non potrebbero poi esercitarla. Per loro ogni varco è precluso; le loro pretese sarebbero caduche,

e tutti quei possessori, i quali per avventura non furono chiamati in giudizio, non potendo più essere molestati, sono pienamente per l'avvenire sicuri e tranquilli.

Io lo ripeto: la legge avrebbe dovuto essere, ed io avrei desiderato che fosse stata diversamente sanzionata; avrei voluto che la ragion politica l'avesse vinta sulla ragion giuridica, che fosse stata espressa nei termini che la Commissione desiderava; ma la legge esiste, e non è possibile supporre che la lettera o lo spirito che la informa consentano d'interpretarla diversamente da quello che il progetto ministeriale intende di applicarla, cioè che la giustizia, già investita di questa questione, abbia tutto il suo corso.

La Commissione trae un ultimo argomento dalla discussione che ebbe luogo dinanzi alla Camera dei signori ed alla Camera dei deputati austriache. Io dirò che, se nell'animo mio c'era qualche dubbio, leggendo quella discussione io mi sono profondamente persuaso che il concetto che domina, che informa quella legge è precisamente l'opposto di quello che la Commissione sostiene.

Non v'ha dubbio, qualunque cosa in contrario ne abbia detto l'onorevole Brunetti, la cui opinione d'altronde rispetto, non v'ha dubbio, diceva, che nella Camera dei signori la maggioranza di quella Commissione espresse nella sua relazione un'opinione diversa da quella che io sostengo. Questo brano fu stampato nel rapporto della vostra Commissione.

Mi permetta la Camera che a mia volta io legga quella parte della relazione della minoranza della Commissione austriaca dalla quale si rivela quale era precisamente il concetto ed il principio dal quale partiva la detta minoranza.

Ecco le parole:

« I sottoscritti, allo scopo di rafforzare la sicurezza del possesso fondiario in quel paese (nel Lombardo-Veneto), ritengono assolutamente indispensabile d'introdurre nel disegno di legge per l'abolizione del nesso feudale la disposizione che, incominciando dal momento della pubblicazione della presente legge, per parte dell'amministrazione dello Stato » (e noti la Camera che si parla esclusivamente dell'amministrazione dello Stato; ora io non credo e nessuno potrà credere che i feudatari facciano parte dell'amministrazione dello Stato) « non potranno più farsi valere ulteriormente le pretese che si fondano sulla imprescrittibilità dei diritti signorili, nè le pretese alla feudalità di enti, i quali si trovano come libera proprietà nelle mani di possessori di buona fede, il cui acquisto riposa sopra un titolo giuridico oneroso. » Questo è contenuto nel n° 1 del § 4 della legge. « Quanto alle pretese basate sul diritto feudale di persone private » e nessuno potrà negarmi che il feudatario ormai la Dio mercè è una persona privata, è lo è sin da quando ha perduto ogni specie di giurisdizione)... » Continuo adunque:

« Quanto alle pretensioni basate sul diritto feudale di persone private sopra enti della citata specie, l'ulteriore esercizio di esse non può assolutamente vietarsi; ma per porre un termine, al più presto possibile » (rammento alla Camera queste parole *al più presto possibile* che sono precisamente le medesime contenute nell'esordio della legge che fu poscia promulgata), « alla incertezza del possesso, all'esercizio di siffatte pretensioni dovrebbero prefiggere un termine legale di tre anni al più, trascorsi i quali, si dovrebbero considerare estinte. »

In conseguenza di coteste due relazioni della maggioranza e minoranza della Commissione, e dopo una lunga discussione, fu approvato dalla Camera dei signori il progetto.

Ora non mi rimane ad aggiungere altro se non che, passata la legge alla Camera dei deputati, questa per l'organo del relatore della sua Commissione spiegò e commentò quell'articolo nel senso appunto che io ho avuto l'onore di dichiarare alla Camera. Leggerò il brano di quella relazione che la vostra Commissione, con quella lealtà pari alla sapienza che ha mostrato nel suo elaborato rapporto, ha reso di pubblica ragione.

Ecco come si esprime il relatore Brintz :

« Si parla di rivendicazioni di feudi per parte del signore del feudo in confronto di terzi possessori : possessori che di buona o di mala fede credono di essere o si trovano nel possesso della libera proprietà; e che il secondo alinea tratta invece di rivendicazione di feudi per parte dei vassalli in confronto dei terzi possessori, che si trovano nella libera proprietà o nel possesso della libera proprietà. A questi diversi gruppi di rivendicazioni di feudi la Camera dei signori credette di dover provvedere in duplice modo: a quelle dei vassalli nel numero 2 mediante una prescrizione triennale; a quelle del numero 1, invece, escludendo a dirittura in determinati casi la rivendicazione. »

Ora, io domando se vi può essere una interpretazione più sicura di quella che per l'organo del suo relatore la Camera dei deputati austriaci credette di dare a quel paragrafo 4. Parmi che le parole che ho avuto l'onore di leggere non possono essere più chiare, più precise, più esplicite nel senso che noi sosteniamo.

Questo progetto di legge, come era stato emendato per talune espressioni, le quali davano una chiarezza maggiore a quest'articolo, ritornò alla Camera dei signori. La Camera dei signori, malgrado che prima vi fosse stata divergenza, malgrado che vi fosse stata una maggioranza ed una minoranza, accettò nel modo come dalla Camera dei deputati era stato rimandato il disegno di legge, senza fare alcuna modificazione, senza fare alcuna protesta e senza dire neppure una parola.

Ora io dico: da questo andamento della discussione, che ebbe luogo nella Camera dei signori e nella Camera dei deputati su quest'articolo di legge, trarremo noi

un argomento che debba essere favorevole al senso della Commissione, il quale è pienamente diverso dalla forma letterale della legge medesima; o ne trarremo un argomento a favore del progetto ministeriale? Lo giudichi a sua volta la Camera; in quanto a me non ho dubbio di sorta.

Potrei aggiungere che tutte le dichiarazioni governative furono fatte dal 1862 in poi nel senso precisamente opposto a quello della Commissione. Ho qui una decisione della Corte di appello di Venezia del 1865, in cui si riassumono precisamente tutti gli argomenti e tutte le ragioni che io ho avuto l'onore di esporre alla Camera, precisamente per sostenere l'interpretazione data dal Ministero a questo paragrafo 4, contro l'opinione della Commissione. E queste argomentazioni e questi motivi furono ritenuti alla lettera dal tribunale di terza istanza.

Quindi anche la giurisprudenza è concorsa nel ritenere che non altrimenti si possa interpretare quell'articolo, se non nel senso favorevole ai feudatari.

Ora, io dico, a fronte di questi ineluttabili argomenti, io non so come si possa parlare d'interpretazione. Io comprendo, e non contesto al Parlamento la facoltà di interpretare un articolo di legge, od una legge: ma qui non è questione d'interpretazione, è questione di aggiungere un articolo.

Ebbene, si dirà, perchè non aggiungiamo un articolo? Perchè voi trovate che nel principio sarebbe stato giusto che il legislatore austriaco avesse sanzionata una legge nel senso precisamente proposto dalla Commissione perchè voi, signor ministro, non consentite che un articolo nuovo si faccia?

Ma io credo che non si possa ciò fare. Io credo che se noi facessimo un nuovo articolo, urteremmo nel grandissimo scoglio di dare alla legge un effetto retroattivo, di violare i diritti acquisiti.

Provvederemmo noi forse con questa legge per l'avvenire? No certamente.

Noi provvederemmo per il passato; noi verremmo così d'un colpo a troncargli quello che deve essere esaminato e deciso; noi discenderemmo dal posto di legislatore in quello dei giudici; noi usurperemmo, mi si permetta l'espressione, un diritto che non abbiamo.

Avrei voluto, lo ripeterò ancora una volta, che la legge avesse una maggiore efficacia: io deploro questo stato di cose nel Veneto, ma nella mia qualità segnatamente di ministro guardasigilli, io non potrei, io non saprei proporre altro rimedio che di lasciare che la magistratura libera ed indipendente giudichi e provvegga.

E tanto più io sono fermo in questo avviso, in quantochè rammenterò la Camera che un fatto somigliante è accaduto quando si trattò della legge che sciolse i vincoli feudali in Lombardia.

Anche allora si propose di aggiungere un articolo sulla prescrizione. La Camera finì per non approvarlo,

e badate, o signori, che in quella circostanza l'articolo che si voleva aggiungere non era contrario alla giurisprudenza, non era contrario alla lettera ed allo spirito di una legge esistente, ma valeva a sanzionare una giurisprudenza che era perfettamente simile al principio che informava quell'articolo di legge. Ciò non ostante, ripeto, la Camera credette di non poterlo approvare, perchè volle rispettare i diritti acquisiti, e non volle che la legge avesse per una lontanissima ipotesi un effetto retroattivo.

Che diremmo ora se noi volessimo fare un articolo il quale non solamente avrebbe sicuramente un effetto retroattivo, ma violerebbe i diritti acquisiti in forza di una legge esistente?

Per queste ragioni io prego la Camera a respingere l'aggiunta fatta dalla Commissione e a votare l'articolo 6 come è stato proposto dal Ministero.

RESTELLI, relatore. Io prendo atto innanzi tutto di due dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro guardasigilli che mi sembrano avere molta importanza nella questione. L'una è che egli deplora che il potere legislativo austriaco abbia data una disposizione così infelice quale è quella dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1863, come esso onorevole ministro guardasigilli lo interpreta. L'altra dichiarazione da lui fatta si è che, quando per avventura vi fosse conflitto fra la lettera e lo spirito di quell'articolo, dovrebbe prevalere lo spirito.

Ora, per cogliere veramente lo spirito di quell'articolo bisogna che la Camera si faccia ragione delle conseguenze che deriverebbero dall'articolo 4 della legge austriaca, quando prevalesse la interpretazione posta avanti dal Ministero.

Nella sua opinione l'articolo 4 della legge austriaca, quanto al n° 1, non provvede che alle pretese dello Stato, e non anco alle pretese dei vassalli verso i terzi possessori. Il che, o signori, che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i vassalli che hanno chiamato in giudizio ben 10 mila possessori attuali dei beni pretesi feudali, possono respingere qualunque eccezione che codesti terzi possessori oppongano sia di prescrizione delle pretese feudali, sia della non presunzione feudale dei beni posti nei comuni dove vi fu un giorno giurisdizione feudale.

Ora, se la Camera si penetra dell'enormità delle conseguenze che possono derivare da codesta situazione giuridica che venga fatta ai terzi possessori, si farà persuasa facilmente come è impossibile che l'articolo 4 della legge austriaca venga interpretato come crede l'onorevole guardasigilli, quell'articolo che nel suo preambolo dichiarò espressamente voler provvedere possibilmente alla sicurezza del possesso dei beni nelle provincie venete, e che invece turberebbe stranamente codesto possesso, quando fosse interpretato in senso diverso da quello della Commissione.

Noti la Camera che nella confusione in cui si tro-

vano i catasti censuari nelle provincie venete, per quello che riguarda gli annotamenti di vincolo feudale, non c'è un riscontro certo per poter determinare quali beni siano colpiti da vincoli feudali.

Questa mancanza di un riscontro efficace per l'identificazione dei beni feudali, fa sì che l'incertezza pesi sopra quasi tutti gli stabili di quelle provincie, in causa specialmente del principio proclamato dalle leggi feudali venete, che, cioè, vi ha presunzione di feudalità per tutti i beni che sono situati in comuni dove fu esercitata giurisdizione feudale, il che pur troppo avvenne in quasi tutti i comuni di dette provincie.

Ora, vediamo qual è la posizione del terzo possessore contro il quale venga promossa un'azione vindicatoria. Non ha modo di salvare la sua proprietà che dimostrando squisitamente, contro la presunzione della feudalità, la piena libertà de'suoi beni. Or, voi ben vedete quanto debba essere difficilissimo sempre, impossibile talora di provare codesta libertà a fronte, ripeto, del principio della presunzione feudale: e questo diciamo senza pur considerare le spese immense che il terzo possessore deve subire per rintracciare antichi documenti e prove onde vincere quella presunzione.

Ma chi sono poi coloro che cercano rivendicare beni feudali dai terzi possessori? Se sta il principio propugnato dal Ministero, che, cioè, per la legge austriaca sia aperto l'adito a tutti i vassalli di esperire le loro pretese feudali, codesti rivendicanti sarebbero rampolli che a due, tre, quattro, cinque secoli di distanza dagli originari feudatari, che vendettero i loro beni contro un corrispettivo, verrebbero, solo perchè tali, cioè discendenti da quegli originari feudatari, a tormentare pacifici possessori i quali hanno a proprio favore buona fede, titolo oneroso ed una prescrizione non solo di periodo normale, ma che si estende a due, tre, quattro, cinque secoli di legittimo possesso.

Sono queste le conseguenze che voi dovete apprezzare per poter dare una retta interpretazione all'articolo 4 della legge austriaca; imperocchè, a fronte di esse dovrete per certo ammettere che, dandosi a codesto articolo l'interpretazione del Ministero, sarebbe stata vera derisione lo aver detto che con esso si intendeva di voler possibilmente assicurare il possesso dei beni pretesi feudali.

Aggiungo un'altra decisiva considerazione. Quale effetto avrebbe il ridetto articolo 4 quando si limitasse soltanto alle pretese dello Stato? Ma le pretese dello Stato non hanno minacciato mai il possesso dei terzi possessori. Nessuno ne lamentò mai nemmeno la minaccia; per il che anche è assurdo di pensare che, non essendone minacciata la sicurezza dei possessi, dovesse provvedervi la legge, la quale, nella ipotesi ministeriale, non avrebbe poi provveduto là dove occorreva, cioè per le pretese feudali dei vassalli!

Aggiungiamo che e il principio della non prescrittibilità delle pretese feudali e il principio della presunzione feudale sono esorbitanti ausiliari proclamati dalle leggi venete a rafforzare il privilegio feudale, per cui, questo cadendo, devono di necessità ritenersi caduti anco quelli, facendosi così sempre più chiaro lo spirito dell'articolo 4 della legge austriaca.

Ora, codesti principii cesserebbero d'essi di applicarsi quando prevalesses la interpretazione che dà il ministro a quell'articolo 4 della legge austriaca?

No; perchè sta bene che sia stato fissato il termine di tre anni ad esercitare le pretese feudali; ma appunto, se fatte valere in codesto termine dai lontani rampolli degli originari feudatari contro i terzi possessori di beni, questi non potrebbero difendere il loro possesso nè colla buona fede, nè col titolo oneroso, nè colla prescrizione pure protratta a vari secoli, il che è stranamente iniquo a pensarsi.

Il termine dei tre anni non ha operato altra conseguenza che di far cadere a giorno fisso sul capo di tranquilli possessori quella spada che dapprima non era che sospesa sulle loro teste.

Io non dubito, o signori, che la vostra coscienza deve trovarsi pienamente rassicurata quando pensate che la interpretazione che noi diamo all'articolo 4 della legge austriaca esclude le pretese di lontani nipoti di feudatari i quali alienarono i loro beni ricevendone il prezzo contro possessori i cui autori lo hanno pagato e sono in piena buona fede, mentre poi hanno a loro favore secolari possessi.

Voi sarete certo convinti che, non solo la proposta della Commissione non viola alcun principio di equità e di giustizia, ma impedisce che si compiano inique spogliazioni.

E dico che impediamo soltanto le inique spogliazioni, perchè noi tuteliamo non già qualunque possessore, ma quello soltanto che abbia a suo favore la buona fede, il titolo oneroso e la prescrizione.

Ora, in presenza delle conseguenze che deriverebbero dalla interpretazione che vorrebbe dare il Governo all'articolo quarto della legge austriaca, conseguenze che pongono in tanta evidenza lo spirito di essa, dico francamente che deve esso prevalere alla lettera, direi quasi, qualunque sia della legge; ma no: anche la lettera della legge dà ragione alla interpretazione della Commissione.

Ma siami permessa un'altra considerazione sullo spirito della disposizione che stiamo esaminando.

Se il numero 1 dell'articolo 4 non si riferisse che alle pretese dello Stato, sarebbe un articolo inutile, non solo perchè lo Stato non minacciava affatto il possesso dei terzi possessori, ma anche perchè lo Stato, colla legge 13 dicembre 1862, rinunciava contro un dato corrispettivo alle sue pretese feudali, per cui è perfino una contraddizione il pensare che provvedesse

coll'articolo 4 alle pretese dello Stato che veniva a liquidare colle disposizioni della legge stessa.

Ma veniamo alla lettera della legge.

Non mi impone affatto la considerazione che all'articolo 1 si è parlato di pretese signorili. Nel linguaggio tanto comune che legale la qualifica di *signorili* si applica tanto alle pretese dello Stato quanto a quelle dei vassalli; perocchè sa ognuno che i feudatari esercitano appunto prerogative loro concesse dai signori infeudanti.

Ma vi ha di più. Se si fosse voluto che il numero 1 dell'articolo 4 della legge austriaca si riferisse soltanto alle pretese dello Stato, perchè questo non fu detto? E non essendolo stato, è affatto arbitrario di includere codesta parola che nell'articolo non esiste.

E mi perdoni l'onorevole guardasigilli: è ben più arbitrario l'interpretare la legge come se la parola *Stato* vi esistesse, mentre non vi si trova, anzichè lo interpretarla come fa la Commissione, che, cioè, nel numero 2 dell'articolo 4 si ritenga che le parole *persona privata* equivalgano a *signori di feudi privati*; mentre poi è tanto evidente che il numero 1 dell'articolo 4 riguarda i feudi di collazione sovrana, ed il numero 2 i feudi privati, come così ha dichiarato che sia nella maniera più esplicita il relatore della maggioranza della Commissione che ne riferì alla Camera dei signori, il quale disse espressamente che il numero 1 dell'articolo 4 si riferiva ai feudi di collazione sovrana, ed il numero 2 ai feudi privati. Ecco la distinzione vera che esiste tra il numero 1 e il numero 2.

Dico un'ultima parola per sempre più rafforzare la interpretazione che la Commissione ha creduto di dare all'articolo 4. L'onorevole guardasigilli ha letto un brano della relazione della minoranza della Commissione che riferì alla Camera dei signori, e che proponeva di porre nella legge il principio della prescrittibilità delle pretese feudali e di escludere quello della presunzione feudale.

Ma giova considerare che cosa ha risposto il relatore della maggioranza, egli, che aveva redatto l'articolo. Il relatore della maggioranza ha risposto che esso accordava assai più che non richiedesse la minoranza, perchè coll'articolo 4 venivano posti al sicuro i possessi dei terzi da qualunque pretesa purchè vi fosse buona fede, titolo oneroso ed il termine di prescrizione.

Ora, dopo questa risposta, vorrete voi interpretare l'articolo quarto nel senso che i terzi possessori siano passibili di azioni vindicatorie cui non possano opporre nè buona fede, nè titolo oneroso, nè prescrizione? Quando la controversia è arrivata a questo punto di chiarezza, mi pare che ogni animo, per quanto timorato, possa essere rassicurato sulla interpretazione che la Commissione propone.

E per questa interpretazione spero che avremo l'adesione dell'onorevole Brunetti e di tutti i suoi amici,

perchè gli effetti di essa sono quelli appunto che mira a conseguire l'onorevole Brunetti col suo emendamento.

Per il che, ove, come spero, sia respinta l'interpretazione del ministro, l'onorevole Brunetti aderirà a quella della Commissione.

Del resto, l'onorevole Brunetti, secondo l'opinione della Commissione, va colla sua proposta più in là di quanto è giusto, perchè difenderebbe i terzi possessori solo che siano in buona fede, senza preoccuparsi quale sia l'indole del loro titolo, e se essi siano coperti della prescrizione ordinaria.

La Commissione non va tant'oltre: e, spingendosi fin dove arriva l'onorevole Brunetti, crederebbe di ferire ingiustamente i diritti proponibili contro i terzi possessori, pei quali non militasse il titolo valido e la prescrizione.

Finisco, invocando dalla Camera il suffragio per l'articolo della Commissione, respingendosi quelli dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole Brunetti.

Voci. La chiusura! la chiusura!

(La chiusura è appoggiata ed approvata.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti per un fatto personale.

BRUNETTI. Parmi che l'onorevole Restelli, relatore della Commissione, siasi molto agevolmente spianata la via a rispondere al mio argomento.

PRESIDENTE. Questo non è un fatto personale.

BRUNETTI. Sì, perchè ha detto che respinge il mio emendamento, e che spero che io ed i miei amici voteranno con me il progetto della Commissione. Questo, per verità, è un metodo molto facile, ma poco conveniente di combattere. Io invece dichiaro che se la Commissione respinge il mio emendamento, io respingo l'articolo della Commissione: dico questo a nome mio, lasciando che i miei amici facciano come credono.

PRESIDENTE. Ripeto che questo non è un fatto personale.

Porro ai voti il seguente emendamento del deputato Brunetti:

« Sono aboliti tutti i diritti e le azioni che lo Stato, i vassalli ed i subinfeudanti di qualunque grado avrebbero potuto prima della presente legge esercitare sui beni di origine feudale posseduti in buona fede dai terzi a titolo di libera proprietà.

« Restano di diritto perente le azioni già avanzate innanzi ai tribunali. »

(È respinto.)

Ora, essendosi discusso sopra una parte dell'articolo tra il Ministero e la Commissione, darò lettura e metterò ai voti la parte prima, dove non c'è dissenso.

GUERRIERI-GONZAGA. Benchè io divida il mio interesse con molte migliaia di persone, dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. « Colla presente legge non s'intenderà

pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali. »

Metto ai voti questa prima parte dell'articolo.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti la parte dell'articolo proposta dalla Commissione come emendamento all'articolo ministeriale. La rileggo:

« Nei feudi di collazione sovrana le disposizioni del § 4, n° 1, della legge austriaca 17 dicembre 1862 si dichiarano applicabili alle pretese signorili ed alle pretese alla feudalità tanto dello Stato quanto dei vassalli o chiamati alla successione feudale.

« Nei feudi privati avranno luogo le disposizioni dello stesso § 4, n° 2, della detta legge 17 dicembre 1862. »

(È approvata.)

Pongo a partito l'intero articolo 6.

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo 4 rimasto in sospeso. Lo rileggo:

« Nè lo Stato, nè i signori dei feudi privati e subinfeudanti potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o reversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

« Non sarà egualmente dovuto nè allo Stato, nè ai signori di feudi privati e subinfeudanti il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita, e pagato lo intero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato e i signori di feudi privati e subinfeudanti non potranno esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo. Se il compenso non fosse pagato che in parte, sarà esatto quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente. »

CANCELLIERI. Voglia la Commissione avvertire che nel secondo comma di quest'articolo sarebbe pregiudicato l'effetto della cosa giudicata nell'interesse dei privati. Sino a che lo Stato per vedute d'ordine pubblico rinunzi ai diritti acquisiti in forza di giudicati, e dichiarati non esigere gli averi che gli siano stati giudiziariamente aggiudicati, questo sì che lo ammetto, e consento perciò che in beneficio delle provincie venete e mantovana ciò abbia luogo; ma che le decisioni emesse sotto l'impero di una legge precedente e passate in cosa giudicata nell'interesse dei privati non debbano avere esecuzione, non posso mai consentirlo. Una

legge che ciò disponesse urterebbe al principio della non retroattività.

Per tali considerazioni respingo le aggiunte apportate dalla Commissione, e propongo resti l'articolo secondo il testo originario del Ministero.

Vedo che l'onorevole relatore mi fa dei cenni, quasi che io cada in equivoco, ma lo prego di osservare che la disposizione come l'ha modificata la Commissione sarebbe così concepita:

« Non sarà egualmente... »

PRESIDENTE. Si è già letto. Se c'è equivoco lo dirà il relatore.

CANCELLIERI. Leggo soltanto la parte che dà luogo alle mie osservazioni.

« ... dovuto nè allo Stato, nè ai signori di feudi privati e subinfeudanti il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite. »

Ecco dov'è la questione. Con questa disposizione sarebbero annullati i crediti e valori irrevocabilmente aggiudicati in virtù delle leggi anteriori e dei giudicati irretrattabili nell'interesse de' privati.

È troppo evidente che in questo modo la nuova legge violerebbe retroattivamente il rispetto dovuto all'autorità dei giudicati nell'interesse dei privati.

Desidero perciò che sia modificato l'articolo in guisa che abbia efficacia soltanto pei crediti dello Stato, e non per quelli dei privati.

PASQUALIGO. Devo far osservare all'onorevole Cancellieri che se noi volessimo discutere in linea di diritto, non mancherebbero forse argomenti a favore del suo assunto; ma io gli fo questa semplice considerazione: lo Stato nell'abolire i vincoli feudali si è messo per così dire, sulla via delle rinunzie, delle liberalità; e se si vuol sapere a quanto rinuncierebbe lo Stato interdicensi di percepire il compenso che fu già a suo favore giudicato, e che non è realmente ancora percepito, io glielo dico in due parole.

Non sono state emesse dalla Commissione d'affrancazione ossia d'allodializzazione che cinque sentenze passate in giudicato, e queste sono inoltre relative a feudi di poca importanza.

Di modo che vede bene l'onorevole Cancellieri che rinunziando lo Stato a tale compenso, caso che sia stato giudicato e non percepito, rinuncia a ben piccola cosa.

Aggiungo un'altra osservazione, e dico che di questi cinque feudi, pei quali sono state emesse le dette sentenze, ve n'ha di quelli pei quali il compenso rimane fermo come rendita fondiaria, vale a dire come prestazione che dev'essere soddisfatta dal vassallo al signore; laonde è manifesto quanto venga ad essere microscopico il danno che lo Stato potrebbe patire per questa disposizione di legge.

CANCELLIERI. E pei privati.

PASQUALIGO. Se l'onorevole Cancellieri si limita alla

quistione che riguarda i privati, allora io lo accerto che non c'è alcuna sentenza, tra le cinque che ho accennato, che sia a favore di qualche privato, il quale si trovi in condizione di non aver ancora percetta la competenza d'affrancazione.

CANCELLIERI. La proposta che io faccio è che si voti il secondo e terzo comma come sono stati proposti dal Ministero.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo per divisione.

Prima di tutto metto ai voti la prima parte dell'articolo 4, di cui ho già dato lettura, poichè su questa non c'è contrasto alcuno.

(È approvata.)

Sulla seconda e terza parte l'onorevole Cancellieri propone la soppressione.

Pongo ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

Metto dunque a partito l'intero articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 7. Non si intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili, che sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io credo che bisogna fare una votazione sull'articolo 6, che la Commissione ha soppresso.

PRESIDENTE. È già votato.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Ma io intendo parlare dell'articolo 6 del progetto ministeriale che la Commissione ha soppresso. Io credo che la Camera possa ancora votarlo. Essendovi un articolo che la Commissione sopprime, pare che convenga anche per sola formalità che la Camera deliberi.

PRESIDENTE. Il Ministero avendo acconsentito che si aprisse la discussione sul progetto della Commissione, non occorre più deliberare se alcuno non lo riprende.

RESTELLI, relatore. Perdoni, signor ministro, ma il concetto del suo articolo 6 è rifiuto nell'articolo 4, anzi in questa parte sono d'accordo Ministero e Commissione; solo vi è una piccola variante, sulla quale per altro non vi sarebbe più luogo a deliberare, inquantochè la votazione già fatta sull'articolo 4 precluderebbe la via a votare sull'articolo 6 del Ministero.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io ritiro la mia proposta, mi perdoni l'onorevole Restelli, non per le ragioni che egli mi ha dette, ma perchè il Ministero ha acconsentito che la discussione fosse aperta sul progetto della Commissione. Ora, siccome nel progetto della Commissione quest'articolo non esiste, così non è più il caso di votazione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 7 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 8. È soppressa la Commissione di allodializzazione già istituita in Venezia.

« Le questioni, che insorgessero per l'affrancazione delle prestazioni feudali od altri oggetti dipendenti da questa o dalla precedente legge, saranno promosse davanti i tribunali ordinari secondo le norme generali di competenza. »

(È approvato.)

« Art. 9. Sono sopresse la Corte feudale in Venezia e le altre sussidiarie già esistenti.

« Sono pure abrogate le disposizioni portate dalla sovrana risoluzione 21 ottobre 1845, la disposizione del § 86 della norma di giurisdizione 20 novembre 1852, e le corrispondenti disposizioni della sovrana patente 9 agosto 1854.

« Le ventilazioni di eredità feudali pendenti sono tolte; e gli atti dimessi saranno restituiti alle parti, rimesse ad esperire le loro pretese nella via ordinaria civile. »

PASQUALIGO. Domando la parola appunto sul secondo capoverso di quest'articolo.

PRESIDENTE. Ma sarà lungo il suo discorso? L'ora è tarda.

PASQUALIGO. Sarà brevissimo. È detto in questo capoverso: « le ventilazioni di eredità feudali pendenti sono tolte. » I miei colleghi, membri della Commissione, coi quali ho conferito in proposito, sarebbero d'accordo nell'eliminare tale disposizione.

La quale, per mio parere, starebbe bene se fosse già introdotto nelle provincie venete e mantovana il Codice italiano; ma siccome vige ancora presso noi il Codice austriaco; siccome quando c'è una persona defunta ed una eredità, deve necessariamente aver luogo una ventilazione la quale deve far capo al decreto di aggiudicazione, così io credo che per non metterci in contraddizione colla legislazione che abbiamo avuto specialmente riguardo a tutte le conseguenze di diritto derivanti dal decreto di aggiudicazione, conseguenze che si riannodano a molte parti della legislazione stessa, io credo che per non turbarne l'armonia debbansi portare a compimento, anziché togliere, le ventilazioni di eredità feudali che fossero ancora pendenti. Io proporrei quindi invece un altro articolo concepito in questa maniera:

« Le ventilazioni di crediti feudali pendenti saranno portate a compimento dal tribunale che le ha iniziate, e l'asse feudale sarà aggiudicato anche con riguardo alla presente legge.

« La tassa relativa sarà pagata nella misura stabilita per l'eredità dei beni allodiali. »

PLUTINO AGOSTINO. Io domanderei una spiegazione.

PRESIDENTE. Ella non ha la parola. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io non

avrei alcuna difficoltà ad accettare la nuova formola che a questo capoverso propone l'onorevole Pasqualigo, ma io credo che veramente le difficoltà a cui si potrebbe andare incontro nelle provincie venete adottando l'articolo della Commissione, solo perchè il Codice italiano non è stato là promulgato, non abbiano poi un gran fondamento, poichè, se io non vado errato, mi pare che, quando si tratta di ventilazioni di eredità feudali, la questione si risolva da sè.

La ventilazione, secondo la legislazione vigente nel Veneto, è il riconoscimento dei diritti ereditari fatto dal giudice in sede onoraria, in seguito al quale l'eredità viene aggiudicata agli aventi diritto o in base a successione legittima, o in base ad un atto d'ultima volontà. Questa procedura pei beni allodiali ha sempre luogo davanti al giudice ordinario. Ma, quando nell'eredità vi sono dei beni feudali, doveva finora aver luogo davanti ad un giudice speciale una separata ventilazione ed aggiudicazione.

Ora, dice l'onorevole Pasqualigo, non essendosi ancora promulgato nello Stato veneto il Codice italiano, non si possono fondere queste due diverse ventilazioni, cioè quella dell'eredità libera e quella dell'eredità feudale; e, secondo il suo avviso, bisogna provvedere alle eredità feudali pendenti, specialmente nel caso che l'erede feudale sia una persona diversa da quella che succede nei beni allodiali. Ma primieramente mi pare che in generale non sia frequente il caso di questi due diversi eredi, poichè nelle famiglie ordinariamente l'erede feudale è anche erede della sostanza allodiale. Adunque, o uno solo è l'erede, ed egli con un solo decreto di aggiudicazione entra liberamente in possesso dell'intero asse ereditario; o il chiamato all'eredità feudale è una persona diversa, ed allora gli è libero di far valere, col mezzo dei documenti che gli vengono restituiti, il proprio diritto in confronto dell'erede aggiudicatario; ma, dal momento che si sciolgono i feudi, è pur d'uopo togliere di mezzo questa doppia giurisdizione che attualmente esiste nello Stato veneto. Io credo che quest'articolo non presenti alcuna difficoltà, anzi migliori precisamente la procedura onoraria di ventilazione, e spero che queste spiegazioni possano essere bastevoli. Del resto dichiaro francamente che non avrei difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Pasqualigo; ma, se egli osserva bene la formola che si è adottata in questo capoverso, si persuaderà che giova, anziché nuocere all'andamento più facile e spedito del processo di ventilazione, ancora necessario nel Veneto onde ottenere la immissione in possesso delle eredità. Dopo questa legge spariscono tutti i vincoli feudali; sarebbe quindi irragionevole lasciarne sussistere un ultimo vestigio, quello delle ventilazioni feudali. A chiunque possa vantare un diritto riguardo alla ripartizione dei beni da questa legge ordinata si provvede abbastanza colla restituzione dei titoli di-

messi, in base ai quali può far valere le proprie ragioni.

Io quindi prego l'onorevole Pasqualigo di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasqualigo insiste nella sua proposta?

PASQUALIGO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora domando se la proposta dell'onorevole Pasqualigo è appoggiata.

(È appoggiata e quindi respinta.)

Ora metto ai voti l'articolo 9 proposto dalla Commissione, che ho letto.

(È approvato.)

« Art. 10. La legge 17 dicembre 1862 è abrogata in quanto sia contraria alle disposizioni della presente legge. »

(È approvato.)

Questa legge sarà votata per scrutinio segreto nella seduta pomeridiana d'oggi insieme alle altre.

La seduta è levata alle ore 12 1/4.